

STATUTO

ART. 1 FINALITA'

E' costituita, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica OROBICA GINNASTICA".

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia con l'apporto tecnico di insegnanti diplomate I.S.E.F. e specializzate attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive (di Ginnastica Ritmica);
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.

L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, potrà istituire tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.) della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

I colori sociali sono: blu e azzurro in campo bianco.

L'emblema storico è rappresentato da una grande G con una O centrale.

Il logo è costituito da una ginnasta stilizzata posta fra le parole Orobica e Ginnastica

L'Associazione ha sede legale in Bergamo - Via A. Pasta 2/a - tel. 035/217466.

ART. 2 SOCI

L'Associazione è composta da Soci dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile, così suddivisi:

- a) FONDATORI
- b) BENEMERITI
- c) EFFETTIVI
- d) SOSTENITORI
- e) ATLETI
- f) MINORENNI

I soci FONDATORI sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

I soci BENEMERITI sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno fornito un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa richiesta di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di appartenenza all'Associazione deve avvenire tramite presentazione di un socio effettivo.

I soci SOSTENITORI sono coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi in favore dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo o passivo.

I soci ATLETI sono coloro che, (con l'età minima di 8 anni) tesserati alla F.G.I. svolgono attività agonistica. I Soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto descritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Possono essere ammessi, a seguito di domanda di iscrizione munita del benestare del genitore esercente la patria potestà, anche i MINORENNI che abbiano compiuto il 4° anno di età.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

L'ammissione a socio, è subordinata all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Il rapporto associativo non ha carattere di temporaneità.

I Soci cessano di appartenere all' Associazione per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) radiazione, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la condotta, costituisca ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato NON può essere riproposto.

Per azioni meno gravi, lesive dell'Associazione, è ammessa la sanzione della sospensione che sarà comminata dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione e sospensione sono impugnabili entro 30 gg. davanti al Collegio dei Probiviri.

ART. 3 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale, l'anno sportivo ed il corrispondente anno finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno.

Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini da esso indicati. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 giorni, comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali non sono trasmissibili ne rivalutabili.

ART. 4 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un'anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno 12 mesi, e non soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire mediante esposizione all'albo societario e con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno 10 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di oltre un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 14 occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal VicePresidente, da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal scopo eletto dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione morale-tecnica-finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposti dall'organo competente;
- c) fra tutti i Soci maggiorenni, con almeno 5 anni di anzianità sociale, in regola con il pagamento delle quote e non sottoposti a provvedimento disciplinare, elegge, con votazione segreta e disgiunta il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione e in subordine il più anziano di età;
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle proposte di radiazione;
- g) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
- c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;
- d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

ART. 6 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la F.G.I.; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri eletti dai Soci. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Non è consentito che più di 2 Consiglieri appartengano allo stesso nucleo familiare.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti dovranno tutti essere tesserati quali dirigenti alla Federazione Ginnastica d'Italia, elegge tra i propri membri il VicePresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidamente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla F.G.I.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre il conto preventivo economico-finanziario e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea;
- g) propone all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti;
- h) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Orobica Ginnastica;
- i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri;
- j) può costituire un Albo d'Onore.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi Nazionali o territoriali della F.G.I.

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

E' espressamente vietato corrispondere compensi o onorari o altre remunerazioni in natura anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni ai componenti degli organi deliberativi o di controllo.

Possono ricoprire cariche sociali solo i soci che non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ginnastica Italia o medesima disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva e non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per cooptazione fino alla prima Assemblea elettiva.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi la Relazione morale-tecnica-finanziaria del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i 30 giorni successivi.

ART. 8 ALBO D'ONORE

Fra i Soci Fondatori, Benemeriti ed Effettivi, che per almeno 10 anni hanno dato prova di servire l'Associazione, contribuendo sensibilmente e costantemente al suo sviluppo ed alla salvaguardia degli ideali sanciti con le Carte Societarie, il Consiglio Direttivo può costituire un Albo d'Onore essendo prevista la figura di Presidente Onorario e quella di Socio Onorario nella triplice possibile dizione di Ginnasta/Dirigente/Tecnico.

ART. 9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente. Essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

In caso di dimissioni o di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla successiva assemblea elettiva.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito di verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della legislatura, subentra il revisore supplente.

ART. 10 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno finanziario decorre dal 1° Settembre al 31 Agosto. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il conto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il divieto, di cui al comma che precede, non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I conti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

ART. 11 INCOMPATIBILITA'

Le cariche elettive sono incompatibili con la qualifica di tecnico federale o giudice di gara.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

ART. 12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti Societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi societari e federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio di un Collegio dei Probiviri.

ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dai primi due o dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I provvedimenti disciplinari possono essere comminati sulla base del Regolamento di Disciplina Societario o, in mancanza di esso, sulla base dello Statuto e del Regolamento di disciplina della F.G.I.

ART. 14 SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci Effettivi, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla F.G.I.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

ART.15 NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 24 gennaio 2005, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione, ed entra in vigore il giorno 25 gennaio 2005 e sarà sottoposto ad approvazione della F.G.I.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione

dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione.

Per tutto quanto in esso non contemplato, vigono le norme della Federazione Ginnastica d'Italia in quanto applicabili ed in subordine le norme di legge in materia.

Bergamo, 24 gennaio 2005